

Impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza

Personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia - retribuzione di risultato - Art. 44 del CCNL del 5 aprile 2001 - Presupposti - Inerzia della P.A. per mancata attivazione della negoziazione collettiva integrativa - Conseguenze - Domanda volta alla corresponsione della retribuzione - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Criteri di liquidazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21769 del 29/07/2025 (Rv. 676071 - 01) Il diritto alla retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 44 del c.c.n.l. del 5 aprile 2001, sorge solo al ricorrere dei presupposti ivi contemplati (consistenti nella preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993; nella positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; nell'individuazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; nell'attuazione, nella medesima sede, della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti, mediante la previsione di criteri di riparto), la cui carenza, in conseguenza dell'inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., consente al lavoratore di domandare non già il pagamento della retribuzione in questione bensì il risarcimento del danno eventualmente patito, il cui ammontare potrà essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto degli importi comunque già ottenuti dall'interessato.